

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Consiglio relativa all'organizzazione dell'anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni (1993)**

(92/C 25/06)

COM(91) 508 def.

*(Presentata dalla Commissione il 13 gennaio 1992)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione, nonché lo sviluppo armonioso delle economie rappresentano obiettivi della Comunità economica europea;

considerando che il Parlamento europeo ha approvato le risoluzioni del 18 febbraio 1982 sulla condizione e i problemi degli anziani nella Comunità europea <sup>(1)</sup>, del 10 marzo 1986 sugli aiuti agli anziani <sup>(2)</sup> e del 14 maggio 1986 su un'azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni degli anziani, compresa la proclamazione di un anno europeo degli anziani <sup>(3)</sup>;considerando che il Consiglio ha approvato la decisione 91/49/CEE, del 26 novembre 1990, relativa ad azioni comunitarie a favore degli anziani <sup>(4)</sup>, compresa la proclamazione del 1993 come «anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni»;

considerando che l'evoluzione demografica attuale porterà a un notevole aumento della popolazione anziana e che tale evoluzione avrà conseguenze economiche e sociali di vasta portata, in particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro, la sicurezza sociale e il bilancio sociale;

considerando che gli scambi di informazioni e la comunicazione delle esperienze, come pure la concertazione e le consultazioni sulle misure che interessano gli anziani, fra la Commissione, gli Stati membri e i rappresentanti degli anziani, costituiscono un elemento importante per lo sviluppo della solidarietà nella Comunità;

considerando che le azioni da realizzare a livello comunitario hanno lo scopo di far conoscere e di integrare le azioni di varia natura intraprese a differenti livelli negli Stati membri;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il 1993 è dichiarato «anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni».

*Articolo 2*

1. Gli obiettivi dell'anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni sono:

— contribuire alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

— porre in luce le sfide che risultano dall'invecchiamento demografico;

<sup>(1)</sup> GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 71.<sup>(2)</sup> GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 61.<sup>(4)</sup> GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 29.

- promuovere la riflessione e la discussione relative ai tipi di mutamento che si renderanno necessari in seguito all'attuale evoluzione demografica;
- preparare l'opinione pubblica alla realizzazione di tali mutamenti;
- agevolare l'identificazione degli anziani con il processo d'integrazione comunitaria.

2. Per l'anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni sono previste le azioni seguenti:

- utilizzare il logo comune e lo slogan dell'anno e diffondere informazioni sull'anno;
- interconnessione delle azioni pilota di organismi pubblici e/o privati;
- azioni d'informazione e scambio di organismi pubblici e/o privati;
- premi e concorsi;
- campagne d'informazione a livello comunitario;
- pubblicazione di informazione a livello comunitario;
- organizzazione di manifestazioni a livello comunitario.

#### *Articolo 3*

Le azioni interamente o parzialmente finanziate dal bilancio delle Comunità europee sono decise in base alla procedura stabilita dall'articolo 4, paragrafo 2.

#### *Articolo 4*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6, primo comma della decisione 91/49/CEE.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure necessarie. Il comitato esprime il suo parere in proposito, entro un termine che può essere stabilito dal presidente a seconda dell'urgenza del problema in questione, procedendo, se del caso, ad una votazione.

Il parere è inserito nel verbale; inoltre, tutti gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere che la loro posizione appaia nel verbale.

La Commissione esamina con estrema attenzione il parere del comitato e lo informa del modo in cui intende tenerne conto.

3. Su iniziativa del suo presidente e, se del caso, su richiesta di uno dei suoi membri, il comitato esamina qualsiasi questione relativa al coordinamento fra le azioni ispirate dalla presente decisione e quelle nazionali che rientrano nell'ambito dell'anno europeo.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri che desiderino ricevere l'aiuto finanziario della Comunità per portare avanti le azioni di cui all'articolo 2 sono invitati a identificare progetti analoghi a quelli menzionati in allegato e suscettibili di ricevere un finanziamento comunitario, a controllarne l'esecuzione e a riferire in merito alla Commissione delle Comunità europee.

#### *Articolo 6*

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa lo stato di avanzamento dei lavori e presenta loro una relazione finale relativa all'esecuzione del programma.

*ALLEGATO***AZIONI PREVISTE DURANTE L'ANNO EUROPEO DEGLI ANZIANI E DELLA SOLIDARIETÀ  
FRA LE GENERAZIONI****A. Azioni senza ripercussioni finanziarie per il bilancio comunitario**

Azioni volontarie destinate a essere svolte da operatori pubblici e privati:

- utilizzazione del logo comune e dello slogan dell'anno europeo nelle campagne pubblicitarie e per talune manifestazioni;
- diffusione di informazioni sull'anno europeo nei mezzi di comunicazione di massa.

**B. Azioni cofinanziate dal bilancio comunitario**

1. Azioni pilota di enti pubblici e/o privati suscettibili di incoraggiare nuove impostazioni in materia per quanto riguarda sia l'utilizzazione del potenziale rappresentato dagli anziani, sia l'incentivazione del loro contributo e della presa in carico delle persone anziane dipendenti.

Costo previsto: 1,5 milioni di ecu.

2. Azioni d'informazione e di scambi di enti pubblici e/o privati suscettibili di:

- promuovere la capacità degli anziani di vivere senza dipendere dagli altri;
- migliorare la salute degli anziani;
- valorizzare gli anziani e l'invecchiamento;
- incentivare la partecipazione attiva degli anziani alla vita della società, in particolare nei settori del turismo e dell'istruzione;
- sviluppare il dialogo e la comprensione reciproca nella Comunità europea per affrontare più efficacemente le sfide rappresentate dall'invecchiamento.

Costo previsto: 1,5 milioni di ecu.

Potrà essere concesso un contributo finanziario fino al 40 % del costo di tali operazioni. Le domande di rimborso dovranno essere presentate dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee, previa una prima selezione dei progetti operata in base alla loro potenziale capacità di conseguire gli obiettivi della presente decisione.

**C. Azioni da finanziare in toto tramite il bilancio comunitario**

1. *Premi e concorsi*

Verranno assegnati premi per concorsi su temi che saranno scelti dalla Commissione delle Comunità europee in consultazione con il comitato consultivo e con il gruppo di collegamento.

Costo totale previsto: 1,0 milioni di ecu.

2. *Campagne pubblicitarie e d'informazione a livello comunitario*

Nei mezzi di comunicazione di massa di tutti gli Stati membri.

Costo previsto: 1,5 milioni di ecu.

3. *Pubblicazione di informazioni a livello comunitario*

Compresa la relazione del 1993 dell'Osservatorio europeo «anziani».

Costo previsto: 0,2 milioni di ecu.

4. *Organizzazione di manifestazioni a livello comunitario*

Compresa la conferenza finale del programma.

Costo previsto: 1,2 milioni di ecu.

5. *Spese amministrative e logo per l'anno*

— Retribuzione del personale temporaneo assunto dai servizi della Commissione

— Affitto di uffici e di attrezzature per la preparazione dell'anno europeo

— Logo per l'anno europeo

Costo previsto: p. m. <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Il finanziamento avverrà tramite i crediti operativi dei bilanci per gli esercizi 1992 e 1993.

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine**

(92/C 25/07)

COM(91) 547 def. — SYN 381

(Presentata dalla Commissione il 20 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il fatto di sollevare delle persone introduce rischi specifici per le persone sollevate; che detti rischi non sono contemplati né dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/392/CEE <sup>(1)</sup> né dalla sua modifica 91/368/CEE <sup>(2)</sup>;

considerando che per questi tipi di macchine non è necessario stabilire altre procedure per la valutazione della conformità oltre a quelle inizialmente previste nella direttiva 89/392/CEE per le macchine;

considerando che la prescrizione di requisiti essenziali di sicurezza e di salute supplementari per i rischi incorsi dalle persone sollevate può essere realizzata con una modifica della direttiva 89/392/CEE; che detta modifica può essere utilizzata per correggere alcune imperfezioni della suddetta direttiva;

considerando che il lasso di tempo intercorrente tra l'adozione della direttiva 89/392/CEE e l'adozione della presente direttiva impone di differire le date della sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 89/392/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 91/368/CEE, è modificata nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) Il comma seguente è aggiunto al paragrafo 2:

«Sono inoltre considerate "macchine" le seguenti attrezzature, qualora siano immesse sul mercato separatamente, allo scopo di essere montate su una macchina dall'operatore stesso:

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16.